

Prog. n. 025/20/ DG/UCM/FF  
Venezia 18 maggio 2020

**Oggetto: Proposta di determina a contrarre e affidamento**

Il sottoscritto Gino Chioetto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla prosecuzione del servizio whistleblowing in modalità Saas per l'anno 2020;

**ATTESO che** A.M.E.S. S.p.A. ha necessità di acquisire il servizio informatizzato a tutela del whistleblower che intenda denunciare, con garanzia di anonimato, eventi corruttivi o fenomeni di maladministration che potrebbero occorrere all'interno della società in adempimento a precisi obblighi di legge e secondo le indicazioni date dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**ATTESO che** ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

- Il fine del contratto è quello di provvedere all'affidamento di un servizio che consenta al dipendente di denunciare comportamenti corruttivi con garanzia di anonimato;
- Il whistleblowing è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia, per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi. Attraverso l'applicativo il dipendente può inviare una segnalazione compilando il form e ricevendo, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, un username e una password tramite mail. Tali codici sono indispensabili al fine di seguire l'iter della segnalazione e gli imput del responsabile di prevenzione della corruzione, in quanto quest'ultimo non conosce l'identità del segnalante;

- La durata del contratto è stabilita in un anno;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato»;

**VISTO** [Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016](#), ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'*iter* motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto»;

**CONSIDERATO** che il richiamato D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» ([Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.](#)), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

**CONSIDERATO** comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [G.U. 23 novembre 2016, n. 274](#));

**ATTESO che:**

- va comunque garantito l'interesse-dovere di A.M.E.S. S.p.A. alla convenienza economica nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che il principio della convenienza può comunque essere garantito, anzi, a maggior ragione deve essere garantito proprio perché non c'è gara aperta a ogni possibile operatore economico;
- pur affermando il codice che l'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. *b*) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e tutto ciò in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

**ATTESO** che l'individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri motivazionali di fondo, anche in possibile combinazione fra di loro, e cioè:

- in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l'operatore economico proceduto correttamente alla prestazione del servizio;
- «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno – in linea anche con i principi dell'anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. *b*), possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);

**CONSIDERATO** altresì che

- Venis SpA è società strumentale del Comune di Venezia, collegata da un rapporto in house con A.M.E.S. S.p.A. sia di tipo verticale che orizzontale;
- Che il Comune di Venezia ha commissionato la realizzazione del software “whistleblowing” concedendone il riuso alle proprie società partecipate;

**ATTESO** che con propria nota 033\_PT\_200114 Venis SpA ha trasmesso la propria offerta per la prosecuzione del servizio SaaS, per L'ANNO 2020 alle medesime condizioni originariamente proposte, per un prezzo complessivo pari ad € 1.500 iva esclusa;**ATTESO** che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);**EVIDENZIATO** pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

- a)* al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b)* al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c)* al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d)* al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

**DATO ATTO** che non esistono convenzioni attive in Consip avente oggetto comparabile al servizio de quo come da tabella allegata alle presente determina;

### **DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
2. Di affidare le prestazioni di cui si tratta a Venis SpA con sede in San Marco, Palazzo Ziani 4934 – 30124 – Venezia (VE), CF 02396850279, come da offerta e preventivo 033\_PT\_200114 per un costo onnicomprensivo di € 1.500,00 oltre IVA;

Il Direttore Generale  
Dott. Nicola Cattozzo